CAMERA DEI DEPUTATI N. 3526

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARZOTTO

Annunziata il 7 febbraio 1958

Modificazione dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per il disposto dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, hanno diritto alla liquidazione dell'indennità diretta una volta tanto gli iscritti alla Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali che, avendo compiuto almeno un anno di servizio e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, cessino dal servizio stesso per una delle seguenti cause:

a) siano licenziati dal servizio per soppressione di posto e riduzione di organico;

b) siano dispensati, collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con risoluzione del rapporto di impiego, per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento o per essersi posti in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) siano cessati dal rapporto di impiego per qualunque causa in età di 60 anni o più;

d) siano cessati dal rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza;

e) siano cessati per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

f) siano cessati dal rapporto di impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purché comprovino, con visita medica collegiale, di essere divenuti inabili permanentemente a riassumere servizio.

Anche per gli iscritti alla Cassa pensioni per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate vigono, per quanto disposto dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, numero 379, analoghe disposizioni.

In base, poi, al secondo comma dell'articolo 6 della sopra indicata legge, hanno diritto alla stessa indennità *una tantum*, nella misura però ridotta ad un terzo, gli iscritti alle Casse pensioni di cui sopra che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, cessino dal servizio per dimissioni o per cause diverse da quelle sopra riportate.

Il trattamento che la legge riserva a coloro che lasciano volontariamente l'ufficio per dimissioni è, per quanto abbiamo visto, ben diverso da quello riservato invece ai dipendenti che siano costretti ad abbandonare l'ufficio stesso per i motivi specificatamente indicati dalla legge. Questo trattamento differenziale – consistente, come abbiamo già detto, nel fatto che il diritto all'indennità diretta *una tantum* si matura per i primi dopo un numero di anni maggiore di quello in cui si matura il diritto dei secondi, nonché nel fatto che l'ammontare dell'indennità spet-

tante ai primi è un terzo di quella spettante ai secondi – è palesemente ingiusto; esso appare poi assurdo ove si pensi che tra coloro che hanno diritto a riscuotere l'intera indennità rientra anche chi cessa da servizio per incapacità, scarso rendimento, provvedimento disciplinare o condanna penale. Si direbbe addirittura che il legislatore abbia voluto premiare i peggiori elementi concedendo agli incapaci o svogliati il diritto a riscuotere quella indennità che viene negata o ridotta ai dimissionari, i quali sono generalmente dipendenti diligenti e volenterosi che abbandonano il posto in vista di un miglioramento della loro posizione economica.

Per i dipendenti statali una tale discriminazione non esiste; l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17, divenuto articolo 125 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ha infatti disposto che l'impiegato dimissionario ha sempre diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio. Pertanto, anche per fare in modo che tutti i dipendenti pubblici abbiano un trattamento quanto più simile possibile, è necessario adeguare a questi criteri anche le disposizioni concernenti i dipendenti degli Enti locali. Questo è appunto il fine cui tende la presente proposta che, modificando l'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, prevede che la liquidazione dell'indennità diretta una volta tanto spetti a tutti gli iscritti alla Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali o alla Cassa pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che per qualsiasi motivo cessino dall'impiego dopo un anno di effettivo servizio e prima di aver raggiunto il diritto alla liquidazione della pensione

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate consegue il diritto all'indennità diretta una volta tanto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, se cessa dal servizio per una qualsiasi ragione, dopo aver compiuto almeno un anno di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto a pensione ».